CAMERA DEI DEPUTATI N. 1793

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PITZALIS, BERRY e QUINTIERI

Presentata il 4 dicembre 1959

Norme integrative della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione alla carriera diplomatico consolare del Ministero degli affari esteri delle norme generali circa le promozioni anche in soprannumero, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, dalla legge 17 aprile 1957, n. 270, nonché dallo stesso testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, articolo 361, ha determinato alcuni gravi inconvenienti.

Attualmente, per effetto delle norme sopra indicate, nella qualifica di consigliere di Legazione figurano ben 87 funzionari in soprannumero, di fronte ad una dotazione organica di 70 posti.

Di tali soprannumeri:

36 derivano dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4;

21 dall'applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270;

30 dall'applicazione dell'articolo 361 del testo unico.

Gli inconvenienti derivanti da tale situazione del tutto anormale sono di due ordini:

a) in primo luogo, l'Amministrazione incontra difficoltà sempre più gravi nell'utilizzare all'interno e all'estero i 157 funzionari dotati di una qualifica elevata, mentre le esigenze del servizio richiederebbero un maggior numero di funzionari nelle qualifiche inferiore (segretari ed addetti).

b) in sècondo luogo, dovendo rimanere scoperti nella qualifica iniziale (addetti di legazione), sempre per effetto delle norme sopraindicate, tanti posti quanti sono i soprannumeri, viene meno la possibilità di reclutamento annuale attraverso i concorsi di ammissione. Si aggiunga che il gettito annale dei concorsi di ammissione non riesce in genere a superare una media di 15 unità, così che sarà difficile colmare i vuoti che si determineranno nella qualifica di Addetto al momento in cui il grado iniziale, dopo la scomparsa dei soprannumeri, avrà una capacità di assorbimento superiore alla media annuale degli aspiranti idonei a superare il concorso.

La legge 19 ottobre 1959, n. 928, testè entrata in vigore, è destinata a rendere più critica ancora tale situazione. Infatti, in base a tale legge saranno promossi in soprannumero alla qualifica di consigliere di Ambasciata n. 48 consiglieri di Legazione; correlativamente dovrà essere lasciato scoperto un egual numero di posti nella qualifica iniziale (addetto di Legazione). In tal modo la già ridotta possibilità di un regolare afflusso di funzionari in quest'ultima qualifica verrrebbe ulteriormente a ridursi, accentuando in modo straordinario le già gravi difficoltà esistenti per sopperire alle funzioni dei gradi inferiori.

L'interesse fondamentale dell'Amministrazione degli esteri di evitare, almeno in parte, le sopradette conseguenze della legge in questione appare dunque evidente. Tale è l'intendimento della presente proposta di legge con la quale si dispone che i posti da lasciare scoperti in corrispondenza dei soprannumeri previsti dalla citata legge n. 928, siano ripartiti tra la qualifica iniziale e quelle di primo segretario di Legazione e di consigliere di Legazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Nella carriera diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri sono lasciati scoperti, in corrispondenza dei soprannumeri di cui all'articolo 5, comma primo, della legge 19 ottobre 1959, n. 928, alternativamente un posto nella qualifica iniziale del ruolo, un posto nella qualifica di primo segretario di Legazione ed un posto nella qualifica di consigliere di Legazione, fino al raggiungimento del numero prescritto nel secondo comma del predetto articolo 5.